



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 28 DEL 17 LUGLIO 2023





INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
Assegno unico universale: fissate le date di pagamento per il 2023	3
Disabili: possibile rinunciare telematicamente al congedo straordinario	3
Giovani under 30: l'INPS informa su tutele e benefici	4
Chiarimenti per la domanda NASPI degli iscritti alla gestione separata	4
Acconto imposte su TFR: ripristinato il codice tributo 1250	5
La cartolarizzazione non cambia la tassazione dei prestiti al dipendente	5
APPROFONDIMENTI	7
Under 36 e donne svantaggiate: l'esonero di luglio non è arretrato	7
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA	
Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA)	9





NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Assegno unico universale: fissate le date di pagamento per il 2023

L'INPS ha reso noto di aver concordato con la Banca d'Italia le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre del corrente anno dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

In favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati avverano nelle seguenti date:

- 17, 18, 19 Luglio;
- 18, 21, 22 Agosto;
- 15, 18, 19 Settembre;
- 17, 18, 19 Ottobre;
- 16, 17, 20 Novembre;
- 18, 19, 20 Dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella stessa data, sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. I beneficiari interessati dal conguaglio saranno comunque avvertiti con mail o SMS e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito INPS o rivolgendosi all'intermediario di fiducia.

Disabili: possibile rinunciare telematicamente al congedo straordinario

L'INPS, con il messaggio n. 2600 del 10 luglio 2023, ha reso noto che lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata.





In particolare, è stata realizzata la nuova funzionalità denominata "Rinuncia" per consentire agli utenti di comunicare all'Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.

Giovani under 30: l'INPS informa su tutele e benefici

L'INPS, con il messaggio n. 2546 del 7 luglio 2023, ha informato che, nel mese di luglio, invierà ai lavoratori tra i 18 e i 30 anni, appena iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti, una lettera di benvenuto contenente un QR-code. Scansionando il codice, si può guardare un breve video che illustra i servizi più importanti dell'INPS di interesse.

A partire da luglio 2023, grazie alla Piattaforma di Proattività finanziata dal PNRR, l'INPS invierà inoltre ai giovani lavoratori dipendenti del settore privato un messaggio tramite l'app IO. Questo messaggio li aiuterà a conoscere le tutele e i benefici a cui hanno diritto, nonché i servizi online per richiederli.

Il messaggio indicherà il link alla pagina ufficiale dell'INPS, dove sarà possibile guardare il video "Cody presenta i servizi INPS per i giovani lavoratori dipendenti" sul canale YouTube ufficiale dell'INPS e consultare la "Guida in 10 passi per i giovani lavoratori dipendenti" per ulteriori informazioni.

Questa notifica sarà visualizzata da tutti gli utenti che hanno attivato la funzione di ricezione delle notifiche per il servizio di "Cassetta Postale" sull'app IO.

Chiarimenti per la domanda NASPI degli iscritti alla gestione separata

L'INPS, con il messaggio n. 2570 del 7 luglio 2023, ha fornito nuove indicazioni in merito alla presentazione della domanda di NASpI da parte degli utenti per i quali risulta l'iscrizione alla Gestione separata.

L'istituto ricorda che, in sede di compilazione della domanda, il sistema rileva dagli archivi istituzionali, tra gli altri, i seguenti dati: iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali; iscrizione alle Gestioni autonome INPS dei lavoratori artigiani e degli esercenti attività commerciali; titolarità di partita IVA; iscrizione alla Gestione separata INPS.





Con particolare riferimento all'iscrizione alla Gestione separata INPS, pertanto, qualora la stessa sia rilevata dagli archivi dell'Istituto, al fine di perfezionare la presentazione della domanda, l'assicurato che risulti iscritto alla citata Gestione, ma che abbia cessato i rapporti di lavoro o l'attività per i quali è obbligato alla suddetta iscrizione, è comunque tenuto a compilare la sezione "Dichiarazione attività lavorativa", indicando, nell'apposito campo "Reddito previsto per il 2023", il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

Acconto imposte su TFR: ripristinato il codice tributo 1250

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42 del 13 luglio 2023, ha disposto la riattivazione del codice tributo "1250" denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto" (soppresso con precedente risoluzione 18/2023), per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall'art. 3, commi 211 e seguenti, della L. 662/1996.

Allo scopo, si ricorda che il codice tributo "1250" è esposto nella sezione "ERARIO" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno (nel formato "AAAA") a cui si riferisce l'operazione.

Ai sensi dell'art. 37, c. 49-bis, del D.L. 223/2006, il modello F24 contenente l'utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo "1250" deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.

La cartolarizzazione non cambia la tassazione dei prestiti al dipendente

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 378 dell'11 luglio 2023, ha precisato che la cartolarizzazione non modifica l'imponibilità, secondo le modalità definite dall'art. 51, c. 4, lett. b) del TUIR, del prestito a tasso agevolato concesso al dipendente.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, un lavoratore aveva stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con la banca della quale era dipendente, ad un tasso d'interesse più basso rispetto a quello praticato alla propria clientela.







La banca ha poi proceduto alla cartolarizzazione del mutuo in essere cedendo lo stesso ad una società veicolo.

Al lavoratore è quindi sorto il dubbio, se potesse continuare a fruire della tassazione agevolata prevista dalla citata norma del TUIR.

Al fine di rispondere all'interrogativo, l'Agenzia delle entrate, da un lato ha ricordato che la cartolarizzazione consiste nella vendita di crediti ad una società veicolo che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari e dall'altro, richiamando la circolare 8/E del 2003, ha precisato che tale società, si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad emettere titoli negoziabili, restandole preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all'effettuazione della singola operazione.

Pertanto, spiega l'Agenzia delle entrate, la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo.

Ne consegue che, anche in questo caso, continua a costituire reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo, così come previsto dalla citata norma del TUIR.





APPROFONDIMENTI

Under 36 e donne svantaggiate: l'esonero di luglio non è arretrato

L'INPS, con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi alla fruizione degli esoneri previsti per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 e di donne svantaggiate.

Con riferimento all'esonero under 36 (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici "E3", "E4", "U3" e "U4".

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> "E3" ed "E4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgio> "U3" e "U4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre, che i suddetti <CodAgio>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circ. 65/2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.





Con riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens,è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici "3K" e "4K".

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il <CodAgio> "3K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il <CodAgio> "4K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgio, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare 65/2019).

Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Infine, a parziale rettifica di quanto indicato nelle circolari 57/2023 e 58/2023, l'INPS precisa che l'onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework è a carico dell'utilizzatore e non dell'agenzia di somministrazione.





NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA)

Circolare n. 62 del 12/07/2023

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

In data 9 giugno 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle Parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.





Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

• Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in





modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

• Revoca della delega: decorrenza e validità

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare





entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- euro 0,16 per la gestione delega.





È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo





convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;





- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e alle norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

• Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).





La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle già indicate verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EA.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA25998 per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27998 per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

GPA11998 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.







I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

- Allegato 1
- Allegato 2







ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it





Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



0371 941332









